







# ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA E SOLIERA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA -ANNI 2006/2010.

L'anno duemilacinque, il giorno ventisette (27/12/2005) del mese di dicembre presso la sede del Comune di Carpi, C.so A. Pio n. 91, sono intervenuti i Sigg.ri:

- CAMPEDELLI ENRICO, nato a Carpi il 02/09/1965, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Carpi, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- 2. MALAVASI DANIELA, nata a Novi di Modena, l'11/01/55, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Novi di Modena, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- 3. BARUFFI DAVIDE, nato a Carpi, il 04/10/74, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Soliera, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- ZANNI STEFANIA, nata a Castelfranco Emilia (Mo), il 26/12/1963, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Campogalliano, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

### PREMESSO:

che la Regione Emilia-Romagna, con legge regionale n° 3 del 21.04.99
 "Riforma del sistema regionale e locale", art. 23, ha disciplinato gli ambiti associativi per l'esercizio delle funzioni comunali e la definizione dei livelli territoriali ottimali;

- che con propria legge n. 11 del 26-4-2001 la Regione Emilia-Romagna ha inteso disciplinare le forme associative degli Enti Locali, in particolare agli artt. 1, 8 e 14;
- che è stata approvata l'istituzione dell'associazione intercomunale dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, con approvazione del relativo atto costitutivo e regolamento, a seguito delle seguenti deliberazioni, tutte esecutive ai sensi di legge:

Comune di Campogalliano: deliberazione C.C. n.39 del 28-06-2001;

Comune di Carpi: deliberazione C.C. n.197 del 5-7-2001;

Comune di Novi di Modena: delibera C.C. n.37 del 28-06-2001;

Comune di Soliera: delibera C.C. n.51 del 5-07-2001;

- che tra le funzioni da gestire in forma associata sono inseriti anche i servizi attinenti il territorio, tra i quali sono da comprendere i servizi di tutela e controllo della popolazione felina previsti dalla L.R. 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina";
- che i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi e Soliera hanno istituito il servizio di tutela e controllo della popolazione felina in forma associata già dal 1 gennaio 2003;
- che l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti la gestione dei servizi di tutela e controllo della popolazione felina consentirà di mantenere un buon livello dei servizi erogati, a fronte di una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali;
- che il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato alla stipula di apposita convenzione, con le modalità e i contenuti di cui all'art. 3 comma 2 del suindicato regolamento dell'Associazione;
- che i Comuni componenti l'Associazione hanno espresso la volontà di proseguire la gestione in forma associata dei servizi di cui sopra con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

Comune di Campogalliano: DC. n. 86 del 06.12.2005 Comune di Carpi: DC. n. 265 del 22.12.2005
Comune di Novi di Modena:
DG. n. 133 del 13.12.2005
Comune di Soliera:
DC. n. 104 del 05.12.2005;

- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

si conviene e si stipula quanto segue

## Art. 1 – Oggetto della convenzione.

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000, nonché dell'art. 3 comma 2 del regolamento citato nelle premesse, ha per oggetto la gestione in forma associata fra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera dei servizi di tutela e controllo della popolazione felina presente sul territorio dell'Associazione Intercomunale.

I servizi di cui sopra, ai sensi della L.R. 27/2000 a cui si rimanda per il dettaglio, prevedono sinteticamente lo svolgimento delle seguenti attività:

- censimento delle colonie feline presenti sul territorio;
- tutela e cura dei gatti presenti nelle colonie feline (protezione, somministrazione di cibo, cure veterinarie ecc.);
- gestione della struttura di ricovero temporaneo (gattile, ubicato a Carpi in via Bertuzza 6/B);
- controllo del randagismo tramite programmi di sterilizzazione, concordati con il locale servizio veterinario dell'Azienda USL.

Per la gestione dei suddetti servizi, come consentito dall'art. 14, comma 3 della L.R. 27/2000, le Amministrazioni firmatarie della presente convenzione, concordano sull'opportunità di avvalersi della collaborazione di un'associazione zoofila senza fini di lucro, con la quale stipulare apposita convenzione, previa selezione secondo le procedure previste dalla vigente normativa sul volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", L.R. 21.02.2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle

organizzazioni di volontariato". Abrogazione L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della *legge 11 agosto 1991, n. 266* – legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26).

### Art. 2 - Finalità e funzioni.

La gestione associata dei servizi di tutela e controllo della popolazione felina ha la finalità di assolvere agli obblighi previsti dalla L.R. 27/2000, garantendo la qualità dei servizi erogati, nonché l'ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali delle amministrazioni convenzionate.

Le funzioni connesse allo svolgimento dei servizi in oggetto sono attribuite al Settore Ambiente del Comune di Carpi che, tramite i suoi uffici e servizi, curerà, per conto dei comuni associati, le funzioni amministrative concernenti la predisposizione di tutti gli atti occorrenti per attivare e gestire i servizi in oggetto nell'ambito territoriale di riferimento dell'Associazione.

In particolare il Settore Ambiente curerà:

- a) lo svolgimento, conformemente alla vigente normativa in materia di volontariato, dell'iter relativo alla scelta, tramite selezione, dell'associazione zoofila con cui attivare la collaborazione per la gestione dei servizi in oggetto: redazione dello schema di partecipazione alla selezione, pubblicazione dello schema di partecipazione medesimo, istruttoria per la selezione, predisposizione del verbale della stessa, redazione degli schemi di deliberazioni o determinazioni e di ogni altro atto (pubblicazioni, notifiche, comunicazioni, ecc...) occorrenti allo svolgimento delle procedure suddette;
- b) la predisposizione e cura di tutti gli atti connessi alla gestione dei servizi, ivi compresa la stipula della convenzione con l'associazione selezionata, a firma del proprio dirigente;
- c) la gestione di tutti i rapporti con l'associazione zoofila selezionata per collaborare nell'espletamento dei servizi in oggetto, in modo da garantire qualità, economicità ed efficienza, dei servizi stessi, secondo quanto meglio precisato nella convenzione che sarà stipulata fra il Comune di Carpi (ente capofila) e associazione selezionata;

- d) la partecipazione al "Comitato Provinciale di Coordinamento Popolazione canina e felina" istituito dalla Provincia di Modena ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27/2000;
- e) il costante e adeguato aggiornamento legislativo, rivolto anche agli addetti agli uffici coinvolti dei comuni associati;
- f) il coordinamento delle necessarie attività di collaborazione con tutti gli uffici ed operatori presenti nei comuni associati e interessati dalle procedure curate dal Settore Ambiente del Comune di Carpi;

L'organizzazione del servizio gestito in forma associata deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità;

### Art. 3 - Durata.

La presente convenzione conserva validità fino al 31.12.2010.

La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso dai comuni aderenti con apposita deliberazione.

## Art. 4 – Organizzazione del servizio.

Le funzioni di cui al precedente art. 2, relative ai servizi di tutela e controllo della popolazione felina, sono istruite, coordinate ed eseguite direttamente dal Settore Ambiente del Comune di Carpi, che opererà in nome e per conto dei comuni sottoscrittori a seguito della delega di funzioni conferita con la presente convenzione.

I comuni aderenti dovranno comunque assicurare adeguata collaborazione, in particolare nel fornire gli elementi per l'istruttoria delle pratiche, nella conservazione e archiviazione dei documenti agli atti.

## Art. 5 - Competenze e responsabilità.

La direzione delle funzioni connesse alla gestione dei servizi di tutela e controllo della popolazione felina dell'Associazione, è affidata al Dirigente del Settore Ambiente, del Comune di Carpi.

Al Dirigente spetta l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti alla stipula della presente convenzione, ivi compresa la sottoscrizione degli atti relativi all'affidamento delle attività all'associazione zoofila che collaborerà nella gestione dei servizi in oggetto.

Per i procedimenti amministrativi curati dal Settore Ambiente del Comune di Carpi, ai fini della presente convenzione, il suddetto Dirigente, designa, quale responsabile del procedimento, la figura di istruttore direttivo dell'area amministrativa del settore.

Al responsabile del procedimento competono il coordinamento e la cura di tutti gli atti e adempimenti predisposti dal Settore Ambiente, avvalendosi anche della collaborazione di tecnici e funzionari addetti agli uffici interessati degli altri Comuni dell'Associazione.

Il responsabile del procedimento, inoltre, è tenuto a coordinare la propria attività con i responsabili dei comuni associati ed ha diritto di accesso agli atti e ai documenti detenuti dalle strutture degli enti stessi, utili per l'esercizio delle proprie funzioni, assicurando, analogamente, uguale diritto di accesso ai responsabili o referenti degli altri comuni, cointeressati ai procedimenti curati dal Settore Ambiente.

Le responsabilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per le parti non riservate dalla legge alla sua esclusiva competenza, possono essere affidate dal Dirigente al responsabile del procedimento, come individuato ai precedenti commi 3, 4 e 5.

## Art. 6 - Formazione e aggiornamento.

I comuni associati perseguono, quale obiettivo primario, la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

A tal fine il Settore Ambiente del Comune di Carpi, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura, in modo uniforme, la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento dei propri addetti preposti alle funzioni oggetto della presente convenzione, nonché, limitatamente alle materie di competenza, anche del personale dei comuni associati che interviene nei procedimenti di cui al presente atto.

## Art. 7 – Dotazioni tecnologiche.

Il Settore Ambiente del Comune di Carpi è fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono il collegamento con gli altri comuni dell'Associazione e una rapida ed uniforme gestione delle procedure.

## Art. 8 – Impegni dei comuni associati.

Ciascuno dei comuni associati si impegna ad adeguare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità procedurale e trasparenza organizzativa alle caratteristiche funzionali dei servizi in oggetto, gestiti in forma associata.

I comuni si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

I comuni associati si impegnano, altresì, a osservare tutte le norme contenute nell'atto costitutivo dell'Associazione citato nelle premesse, da ritenersi parte integrante della presente convenzione.

## Art. 9 – Rapporti finanziari e rendiconto di gestione.

La partecipazione finanziaria annua di ciascun Comune alla gestione associata dei servizi in oggetto è determinata sulla base della rispettiva consistenza demografica al 31.12.2004, secondo le percentuali di riparto indicate nel prospetto che segue, che saranno applicate al costo annuale del servizio.

Comune	% riparto
Campogalliano	8,0
Carpi	66,0
Novi di Modena	11,0
Soliera	15,0
Totale	100

Il costo complessivo dei servizi in oggetto è di € 40.000,00 per il primo anno di vigenza della convenzione. La somma suddetta sarà soggetta a rideterminazione annuale per gli aggiornamenti commisurati all'indice ISTAT di incremento del costo della vita. Qualora, in corso di validità della presente convenzione si dovesse procedere ad un nuovo affidamento dei servizi in oggetto, i comuni convenzionati potranno concordare aggiornamenti del costo complessivo del servizio anche superiori all'aggiornamento ISTAT suddetto.

Le quote relative sono corrisposte al comune capofila in un'unica soluzione, entro il 31 giugno di ciascun anno. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza, devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale.

Le somme di cui ai commi precedenti sono finalizzate ad assicurare la gestione dei servizi in oggetto.

Per le eventuali spese in conto capitale sostenute per manutenzione, adeguamento, potenziamento della struttura adibita a ricovero gatti, saranno applicate le stesse percentuali di riparto degli oneri indicate al comma 1. Le previsioni di spesa per gli interventi di cui sopra, saranno concordate fra le amministrazioni convenzionate, in fase di formazione del Piano Investimenti relativo a ciascun anno di validità della presente convenzione.

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dal proprio bilancio su cui sono imputati i movimenti contabili, e lo trasmette ai comuni associati entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a fini conoscitivi e per l'eventuale rideterminazione delle quote annue previste al comma 2.

#### Art. 10 – Recesso unilaterale.

Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascuno dei comuni associati non prima di 2 anni dalla stipula della presente convenzione, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri comuni aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico del comune recedente le spese fino alla data di operatività del recesso.

### Art. 11 – Recesso consensuale.

La convenzione può cessare, prima della naturale scadenza, anche nel caso in cui venga espressa da parte dei comuni aderenti, con apposita deliberazione consiliare, la volontà consensuale di procedere alla sua recessione. Il recesso, in tal caso, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### Art. 12 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda alle norme che regolano i rapporti convenzionali fra pubbliche amministrazioni.

### Letto, confermato e sottoscritto

Enrico Campedelli Sindaco del Comune di Carpi

Stefania Zanni Sindaco del Comune di Campogalliano Euri Sefania

Daniela Malavasi Sindaco del Comune di Novi

Davide Baruffi Sindaco del Comune di Soliera